



Oggetto: Rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni allegato al contratto esecutivo avente ad oggetto l'adesione al Contratto Quadro CONSIP "SPC Cloud Lotto 1" - "Servizi di cloud computing" – CIG Originario 5518849A42 e CIG derivato 7551616EA6

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato "regolamento";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte vigente;

Visto l'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 Legge sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il comunicato del Presidente ANAC 8/6/2016 ad oggetto: "Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo Transitorio" in virtù del quale *"Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l'unitarietà e l'organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l'immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l'Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato"*;

Vista, in particolare, la FAQ n. 5, la quale così recita *"Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute"*;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate - a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilità 2016 e inerente "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT" da attuare in forza del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)";

Visto il parere del MEF – Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 88909 del 27 ottobre 2010 dal quale si desume che per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione possa derogarsi ai vincoli disposti dalle norme di contenimento della spesa;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in G.U. del 31 dicembre 2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Visto il budget 2019 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. AIFA n. 31 del 29 novembre 2018;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 534/2019 recante “Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2019-2020, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”;

Visto l'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. , il quale stabilisce che “*Nel rispetto dell'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architeturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi; b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni. Ai sensi dell'art. 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza;*

Visto l'art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 95/2012, il quale ha stabilito che, “*per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 14-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177*”;

Visto l'art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss. mm. ii., in virtù del quale “*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31 dicembre*

2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

Visto il contratto stipulato dall’AIFA in data 11/07/2018 con il R.T.I., composto da Telecom Italia S.p.A. (mandataria) – Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A. (mandanti), avente ad oggetto l’adesione al Contratto Quadro Consip -SPC Cloud Lotto 1 - “Servizi di cloud computing” – CIG Originario 5518849A42 e CIG derivato 7551616EA6, per un importo complessivo di € 2.555.794,32 (duemilionicinquecentocinquantacinquemilasettecentonovantaquattro/32) oltre IVA, come autorizzato con Determinazione DG n. 1044 del 06/07/2018 con scadenza il 19/07/2020;

Preso atto che in data 22/02/2019 è stato stipulato un *addendum* al contratto esecutivo avente ad oggetto l’adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 1” - “Servizi di cloud computing” – CIG Originario 5518849A42 e CIG derivato 7551616EA6;

Preso atto della nota prot. n. 73937/p del 27/06/2019, con la quale il Settore ICT dell’AIFA ha chiesto l’aggiornamento del Piano dei Fabbisogni al R.T.I. Telecom Italia S.p.A.– Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A.;

Visto l’aggiornamento del Progetto dei fabbisogni redatto dal R.T.I. Telecom Italia S.p.A.– Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A. e acquisito al prot. AIFA n. 76027/a del 2/07/2019;

Visto il Modulo di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget”, e i relativi allegati, trasmesso dal Settore ICT, prot. n. 76375/P del 3/07/2019 e assunto in pari data al prot. n. CB n. 76480/A , con il quale si richiede la *“rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia del contratto esecutivo n. 1897345810580003COE (stipulato in data 11 luglio 2018 relativo all’adesione all’Accordo Quadro Consip – SPC Cloud Lotto 1 Servizi di cloud computing”* R.T.I. Telecom Italia S.p.A. – Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A. (CIG Originario 5518849A42 e CIG derivato 7551616EA6), stipulato in data 11/07/2018, come autorizzato con Determinazione DG n. 1044 del 06/07/2018 con scadenza il 19/07/2020;

Preso atto che, come indicato nella suddetta richiesta *“è necessario ampliare le risorse (CPU, RAM, Storage,...) del Virtual Data Center di AIFA presso l’infrastruttura resa disponibile dal fornitore Telecom Italia per poter esercire i sistemi di recente realizzazione (es. nuovo Osservatorio Nazionale Sperimentazioni Cliniche) nonché quelli in corso di sviluppo (es. nuova Rete Nazionale di farmacovigilanza, Sistema di accoglienza del portale europeo CESP) che non erano ricompresi nel Piano dei fabbisogni originario. Tenuto conto che le mutate esigenze dei servizi di Cloud Computing hanno comportato lo slittamento dell’attivazione delle risorse Cloud sul Virtual Data Center di AIFA presso Telecom Italia di 9 mesi rispetto ai tempi previsti (1° settembre 2018) e, quindi, una mancata utilizzazione delle risorse economiche allocate (canoni mensili), la rimodulazione del Contratto con ampliamento delle risorse (CPU, RAM, Storage,..) a partire dal 19 luglio 2020 viene assicurato senza ulteriori oneri per l’Agenzia”*;

Considerato che la rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni richiesta non comporta per l’Agenzia alcun onere aggiuntivo;

Preso atto, quindi, della opportunità di rimodulare il Progetto dei Fabbisogni allegato al contratto attualmente in essere con il R.T.I. Telecom Italia S.p.A.– Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A. fino al 19/07/2020;

Dato infine atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, non comportando ulteriore impegno di spesa;

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'estensione temporale e alla stipula del relativo *addendum*)

1. E' autorizzata la rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni allegato al contratto avente ad oggetto l'adesione al Contratto Quadro - SPC Cloud Lotto 1 - Servizi di cloud computing" (CIG Originario 5518849A42 e CIG derivato 7551616EA6), stipulato con il R.T.I. Telecom Italia S.p.A. – Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A. in data 11/07/2018, come autorizzato con Determina n. 1044 del 06/07/2018, la cui scadenza è prevista per il 19/07/2020.
2. E' autorizzata, altresì, la stipula del relativo contratto esecutivo in oggetto, il quale sostituisce il precedente stipulato in data 11/07/2018, esclusivamente nell'allegato recante il Progetto dei Fabbisogni.
3. Resta invariata ogni altra previsione, condizione e definizione contenuta nel contratto originario.
4. Detta estensione non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa per l'Agenzia Italiana del Farmaco rispetto alla spesa già autorizzata con Determinazione DG n. 1044 del 06/07/2018 con scadenza il 19/07/2020.

Roma, 13/08/2019

Il Direttore Generale

Luca Li Bassi


PUBBLICATO SUL PROFILO DOCUMENTI IN DATA 17/10/2019